



COMUNE di SAMASSI
(Provincia del Sud Sardegna)

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale del **28/11/2022**

OGGETTO: *Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2022.*

L'organo di revisione ha esaminato la determinazione n. **137** del **25/11/2022** adottata dalla Responsabile dell'Area Finanza, Personale e Tributi avente ad oggetto "*Costituzione fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2022*", ai sensi dell'articolo 67 del C.C.N.L. 21/05/2018, cui risulta allegato il prospetto contabile afferente la citata costituzione,

Visti

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali ed in particolare gli articoli 8, 67 e 68 del C.C.N.L. 21/05/2018;
- l'articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017;
- il D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'articolo 40-bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'articolo 33, comma 2;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

l'organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2022 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'articolo 1, comma 557 della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'ente,

presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2022 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Sardara, li 28/11/2022

L'Organo di Revisione
Firmato CADDEO Dott. Roberto 28/11/2022



COMUNE di SAMASSI
(Provincia del Sud Sardegna)

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale del **28/11/2022**

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2022.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **8:34**, il sottoscritto **CADDEO Dott. Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale . n. **33** del **31/05/2021** (*rinnovo*) per il triennio maggio **2021/2024**, si è riunito presso il proprio studio professionale ubicato in SARDARA (SU) nella Via Oristano n. 12, per il rilascio del presente parere obbligatorio,

Premesso che

- in data **25/11/2022** la Responsabile dell'Area Finanza, Personale e Tributi ha trasmesso via e-mail ordinaria copia della propria determinazione n. **137** del **25/11/2022** (*Registro Generale n. 559* avente ad oggetto: "*Costituzione fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2022*", ai sensi dell'articolo 67 del C.C.N.L. 21/05/2018, cui risulta allegato il prospetto contabile afferente la citata costituzione, richiedendo specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni Organizzative,

Preso atto

delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Articoli 14 e 15 del C.C.N.L. del 1/04/1999;
- Articolo 54 del C.C.N.L. del 14/09/2000;
- Articoli 4 e 28 del C.C.N.L. del 02/10/2001;
- Articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004;
- Articolo 4 del C.C.N.L. del 09/05/2006;
- Articolo 8 del C.C.N.L. del 11/04/2008;
- Articolo 4 del C.C.N.L. del 31/07/2009;
- Articolo 67 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- Articolo 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,

Visti

- l'articolo 23, **comma 2**, del D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016**";*

- l'articolo 23, **comma 3**, del D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile**”;*
- l'articolo 40-bis, **comma 1**, del D.Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;
- l'articolo 8, **comma 6**, del C.C.N.L. 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- l'articolo 67, **comma 1**, del C.C.N.L. 21/05/2018 il quale dispone che:

*“A decorrere dall'anno 2018, il **“Fondo risorse decentrate”**, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'articolo 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c), del C.C.N.L. del 22/01/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;*
- l'articolo 33, **comma 2, ultimo capoverso**, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'articolo 33, comma 2 del citato D.L. n. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Viste

- la comunicazione n. 17609/INT del 10/11/2022 trasmessa dalla Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, relativa alle somme da iscrivere al Fondo risorse decentrate ex articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 da destinarsi all'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche, ammontanti a complessivi € **1.523,54**, oltre ad € **492,10** per oneri contributivi ed IRAP;
- la comunicazione Messaggio/H n. 246962 del 14/11/2022 trasmessa dalla Responsabile dell'Area Amministrazione Generale e Vigilanza, relativa alle somme da iscrivere al Fondo risorse decentrate ex articolo 67, comma 3 lettera c) del CCNL 21/05/2018, da destinarsi all'erogazione dei compensi ISTAT secondo quanto previsto all'articolo 70-ter del CCNL, ammontanti ad € **2.218,15** oltre € **716,65** per oneri contributivi ed IRAP;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **7** del **31/01/2022** che attribuisce le risorse per remunerare il lavoro

straordinario del 2022 pari ad **€ 7.978,75** oltre a contributi ed IRAP;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. **140** del **23/11/2022** la quale attribuisce ex articolo 1, comma 2, Legge Regionale n. 19/1997 le risorse da destinarsi per l'anno 2022 alle finalità di cui all'articolo 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21/05/2018 per complessivi **€ 5.887,00**;
- la determinazione oggetto del presente parere con la quale si è provveduto a determinare le quote residue (*di parte stabile*) dell'anno precedente da portare in incremento del fondo di cui trattasi e con la quale, inoltre, si è dato atto della quota di straordinario, al netto delle ore compensate, non utilizzato nell'anno precedente destinato ad incrementare il fondo di cui trattasi per **€ 115,83** (*parte variabile non soggetta a limite*) ed infine sono state determinate le somme ancora disponibili per incentivi funzioni tecniche, residui annualità 2021, ascrivibili ex articolo 67, comma 3 lettera c) CCNL 21/05/2018 al fondo 2022, (*parte variabile non soggetta a limite*), per l'importo di **€ 13.794,80**,

Richiamato

il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2),

Esaminato

il prospetto contabile sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2022, redatto dalla Responsabile dell'Area Finanza, Personale e Tributi e trasmessa all'organo di revisione in data 25/11/2022,

Preso atto

della quantificazione del "*fondo*", come definita con determinazione n. **137** del **25/11/2022** a firma della Responsabile dell'Area Finanza, Personale e Tributi,

Verificato

che il fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio,

Evidenziato che

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- l'ammontare delle risorse disponibili da destinare al trattamento accessorio del personale come da artt. 67 e 68 del CCNL del 21/05/2018, per l'anno 2022, al netto della decurtazione permanente 2011/2014 (**€ 2.210,96**) ammontano complessivamente ad **€ 112.422,22**;
- la quota parte del fondo 2022 per complessivi **€ 50.428,35**, in quanto destinata alla corresponsione dei trattamenti economici fissi come previsto all'articolo 68, comma primo del CCNL 21/05/2018 viene attribuita allo stanziamento dei capitoli di bilancio destinati al pagamento delle ordinarie competenze stipendiali;
- la parte residua disponibile per l'importo di **€ 61.993,87**, da definire in fase di contrattazione decentrata integrativa, viene così suddivisa:
 - **€ 8.900,00** riservate per eventuali nuove progressioni orizzontali attribuibili per il 2022;
 - **€ 15.318,34** riservate al pagamento degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - **€ 2.218,75** riservate per il pagamento dei compensi per prestazioni connesse alle operazioni e rilevazioni censuarie dell'ISTAT;
 - **€ 35.556,78** rappresentano le residue somme disponibili per la contrattazione decentrata integrativa 2022 alla cui destinazione e riparto provvederanno i soggetti individuati all'articolo 7 del CCNL 21/05/2018 (*delegazione di parte pubblica e delegazione sindacale*);
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2022 (*competenze, oneri contributivi ed IRAP*) ammontanti ad **€ 37.725,67** (*di cui € 28.247,51 per contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione ed € 9.478,16 per imposta IRAP*) è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione **2022/2024** – annualità **2022**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **91** del **22/12/2021**,

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;

Visto il C.C.N.L. 21 maggio 2018 e i CC.NN.LL. precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli articolo 40, 40bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'articolo 239;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visto lo Statuto comunale in vigore approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **25** del **08/05/2003** e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **25** del **27/04/2010** e con deliberazione del Consiglio Comunale n. **16** del **27/05/2019**;

Visto il nuovo regolamento di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **27** del **12/05/2021**,

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022, nel limite dell'importo complessivo di **€ 112.422,22**.

Il presente verbale viene chiuso alle ore **9:50**.

Letto approvato e sottoscritto.

Sardara, 28/11/2022

L'organo di revisione

Firmato CADDEO Dott. Roberto 28/11/2022